



COMUNE DI GANDELLINO

PROVINCIA DI BERGAMO

Decreto n. 4 del 18.01.2024

ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI INCARICHI E FUNZIONI AL SEGRETARIO - MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

IL SINDACO

Considerato che:

- con deliberazione consiliare n. 38 del 19.12.2023 è stata approvata la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria con i Comuni di GANDELLINO, SELVINO e AVIATICO;
- con decreto prefettizio n. 019 del 16.01.2024 è stato assegnato presso la convenzione di segreteria il Dr. Tiraboschi Andrea;
- che con decreto sindacale n. 3 del 17.01.2024 del Sindaco del Comune di Selvino - Comune capo convenzione è stato nominato Segretario della citata convenzione il Dr. Tiraboschi Andrea
- con proprio decreto sindacale n. 3 in data odierna il Segretario titolare è stato nominato Responsabile Anticorruzione e Trasparenza;
- con decreto sindacale n. 8 del 03.07.2023 il Sindaco ha istituito OIV in forma monocratica individuando nel segretario pro tempore la persona che ricopre questo ruolo;
- con delibera di G.C. n. 54 del 11.09.2023 “nomina delegazione trattante per il triennio 2023-2025” si prevede che la parte datoriale sia costituita dal Segretario comunale
- è altresì titolare dell’accesso civico, dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, nonché incaricato del controllo interno degli atti;
- l’art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali del 16/5/2001, in base al quale gli enti, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento (*il cui valore inizialmente fissato dall’art. 41, comma 3, del medesimo CCNL, è stato in ultimo rideterminato dall’art. 107 del CCNL firmato in data 17/12/2020*) secondo le condizioni, i criteri ed i parametri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale;
- l’accordo integrativo del 22/12/2003 di categoria, che, al fine della corresponsione della suddetta maggiorazione, stabilisce:
 - ✓ le condizioni oggettive e soggettive;
 - ✓ l’importo, che, tenuto conto della rilevanza dell’ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario, non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento, anche in presenza di convenzione e indipendentemente dal numero di comuni aderenti;

Dato atto che:

- il Segretario svolge le funzioni previste dall’art. 97, comma 4 lett. d) del T.U.E.L. ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
- il Segretario nominato ai sensi dell’art. 97 T.U.E.L. al pari dei responsabili apicali, ha tutti i poteri di rappresentanza verso l’esterno;

Considerato che la Giunta con delibera n. 67 del 16.10.2023 immediatamente eseguibile, ha approvato il nuovo PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023 – 2025 del

Comune di Gandellino, nel quale sono indicati anche i servizi e procedimenti assegnati al Segretario che si aggiungono alle funzioni previste dalla legge;

Considerato che il Segretario potrà svolgere peraltro funzioni dirigenziali anche in esecuzione della L.n. 35/2012 sui poteri sostitutivi in caso di inerzia (art. 2, comma 9 bis-ter-quater-quinquies L.n.241/1990);

Vista la tabella contrattuale, per il riscontro delle condizioni necessarie per il riconoscimento della maggiorazione di cui trattasi e riscontrata la sussistenza delle seguenti lettere: condizioni oggettive: A B C D E F G H e le seguenti - condizioni soggettive: A B C E F G H J K L M N P, quest'ultima con attribuzione di responsabilità particolarmente complessa in caso di sostituzione, **all. A**);

Dato atto che il Segretario dovrà dimostrare, nell'azione quotidiana, capacità, competenza e fattiva collaborazione raggiungendo appieno i risultati attesi e dovrà svolgere con pari positivi risultati le attività ulteriori assegnatigli ai sensi della lett. d) dell'art. 97 del T.U.E.L.;

Visto lo Statuto,

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 105 e ss. del CCNL Personale Area Funzioni Locali 2016/2018 del 17/12/2020;

Visto l'art. 50, comma 10, del T.U.E.L., che rimanda al Sindaco l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e l'art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997;

Ciò premesso,

DECRETA

- **DI NOMINARE** il Segretario Dott. TIRABOSCHI ANDREA responsabile dell'area Amministrativa e del servizio Tributario con decorrenza dal 18.01.2024;
- di individuarlo, in conformità allo Statuto, come titolare dei poteri sostitutivi in caso di inerzia dei dirigenti o responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 2, comma 9, L.n. 241/1990, con facoltà di nomina di *commissari ad acta* anche nel caso in cui gli atti da adottare, di particolare complessità e specialità, fossero subordinati a competenze connesse alla laurea in giurisprudenza, a fortiori per quelli di natura tecnica;

DI RICONOSCERE al Segretario, sussistendo le risorse disponibili e verificata la capacità di spesa, la maggiorazione del 25% della retribuzione di posizione in godimento, che risulta di conseguenza, così composta:

- maggiorazione della retribuzione di posizione pari al **25%** e corrispondente a € 2.711,40;
- L'incarico oggetto del presente decreto può essere revocato, previo contraddittorio, anche prima della scadenza del mandato elettorale, per:
 - intervenuti mutamenti organizzativi in seno al Comune;
 - mancato raggiungimento degli obiettivi di P.E.G. e/o diversamente assegnati per iscritto dal Sindaco;
 - nei casi previsti dal vigente contratto di categoria.

Qualora per effetto della riorganizzazione della struttura e ripesatura delle indennità di posizione di responsabili ed eventuali dirigenti, fosse necessario rideterminare la retribuzione della posizione del Segretario per effetto della componente cd. *di galleggiamento*, si applicherà integralmente il CCNL di categoria al momento vigente.

Di disporre che il presente provvedimento venga comunicato al Segretario, ai Responsabili di Area, all'ufficio personale, pubblicato all'Albo online e sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente, sottosezione 1 *Personale*-sottosezione 2 livello *Titolari di incarichi amministrativi di vertice*.

NORME

TUEL

Art. 97. Ruolo e funzioni

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.
2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
 - c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
(lettera così modificata dall'articolo 10, comma 2-quater, legge n. 114 del 2014)
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
 - e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;

- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
(La norma deve intendersi integrata dall'articolo 53, comma 23, legge n. 388 del 2000 come modificato dall'art. 29, comma 4, legge n. 448 del 2001)
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.
- 3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.)

L. n.241/1990

Art. 2. (Conclusione del procedimento)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. ...3. ...4. ...4-bis. ...5. ...6. ...7. ...8. ...8-bis. ...OMISSIS...
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
- 9-bis.** L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
- (comma introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020, poi così modificato dall'art. 61, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021)

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

(comma introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020, poi così sostituito dall'art. 61, comma 1, lettera b), della legge n. 108 del 2021)

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. ...